REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari del
TRIBUNALE di BARI
DOTT.SSA Annachiara Mastrorilli

Il giorno 10 dicembre 2013

con la presenza del Procuratore della Repubblica dott. Baldo Pisani

assistito dal cancelliere Patrizio Panaro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] n. 13/9/53 Bari e qui elett. Dom.to alla via Melo 205 c/o studio dif. Di fid. Avv.Antonio Maria La Scala, ass., sost. Dall'avv. Antonio Portincasa – foro Bari - presente

IMPUTATO

(vedi allegato)

N. 1379/13 Sentenza
N. 8360/12 R.G.P.M
N. 16654/13 R.G.G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il

il Cancelliere

Comunicazione al P.G.

il

Notificato al contumace

il

prodotta impugnazione

il

da

Comunicazione al P.G. per art. 595 c.p.p.

il

Comunicazione al P.M.

il

divenuta irrevocabile

per

il

Il Cancelliere

IMPUTATO

Del delitto di truffa aggravata a danno di ente pubblico, previsto e punito dagli art. 81 cpv, 640, co. 2, n. 1 c.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
in qualità di amministratore unico della società "
"
mediante artifici e raggiri, consistiti nel dichiarare falsamente nei modelli DM/10/M, relativi al periodo da gennaio 2011 ad ottobre 2011, di aver corrisposto alle dipendenti e la somma complessiva di € 15.210,85 a titolo di indennità di maternità (per astensione obbligatoria e facoltativa),
inducendo in errore i funzionari dell'I.N.P.S. in ordine alla effettiva elargizione di dette indennità, si procurava l'ingiusto profitto di conguagliare dette somme con i contributi dovuti al predetto ente, con pari danno per l'I.N.P.S..
Commesso in Bari da gennaio 2011 ad ottobre 2011

Fatto e diritto

Richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di , in data 13.6.2013, all'odierna udienza le parti concludevano come indicato in epigrafe.

Ritiene il Giudice che dagli atti risultano elementi contraddittori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Come affermato, da ultimo, da Cass. *n.* 5049 *del* 27/11/2012 *ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., quale parametro di valutazione, non deve utilizzare quello dell'innocenza dell'imputato, ma quello dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 425 cod.proc.pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili.*

Nel caso di specie, risulta dagli atti del Pm che il , amministratore unico della società , aveva riportato nel quadro D del DM 10/M le indennità di maternità spettanti, per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, alle dipendenti e , ma che aveva corrisposto successivamente e tardivamente le predette indennità.

Tanto risulta comprovato dalla documentazione acquisita in sede di visita ispettiva e allegata al fascicolo.

Dagli atti di causa, documentali e quindi insuscettibili di ulteriore evoluzione in sede dibattimentale, risulta quindi che il , sia puire con ritardo, ha corrisposto alle lavoratrici le somme ad esse spettanti a titolo di indennità di maternità.

Ne consegue che quanto corrisposto dall'INPS a tale titolo, in conseguenza dell'iscrizione (sia pure non contestuale all'effettivo versamento della indennità da parte del datore di lavoro) di tali somme nel DM 10/M, non configura un danno patrimoniale a carico dell'istituto, posto che le indennità risultavano poi effettivamente corrisposte alle lavoratrici.

Ove poi tali indennità non fossero state corrisposte alle lavoratrici, si sarebbe potuto configurare il reato di appropriazione indebita, che necessita di q uerela (ma, come visto, non è questo il caso di specie).

Ne consegue, in base a tali elementi, che non vi sono gli estremi per ritenere che il Lavermicocca abbia usato artifici per procurarsi un ingiusto vantaggio con danno patrimoniale dell'INPS, né che tali elementi possono essere raccolti in un futuro giudizio, in considerazione delle acquisizioni già in atti e prima evidenziate.

Ne consegue che va dichiarato non luogo a procedere nei confronti del per contraddittorietà e insufficienza degli elementi raccolti in relazione alla sussistenza del fatto contestato.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 425 co. 3 cpp

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di perché il fatto non sussiste.

Bari, 10.12.2013

Il Giudice

Dr. ssa Annachiara Mastrorilli

TRIBUNALE DI BARI
Sezione G.I.P.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12.12.13
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Annalisa